



Camera di Commercio
Piacenza



Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle imprese della provincia di Piacenza

Premessa

La Camera di commercio di Piacenza intende agevolare l'innovazione attraverso il sostegno di processi rivolti all'ottenimento di Brevetti nazionali o europei o internazionali o esteri, da parte delle imprese della provincia di Piacenza.

Art. 1

Fondi disponibili

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta ad euro 20.000,00.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda **le imprese** aventi sede legale e/o operativa in provincia di Piacenza. Sono escluse le persone fisiche, cioè gli inventori individuali che depositano il brevetto in qualità di richiedente.

Art. 3

Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)*
- le disposizioni previste dal regime "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)**.

Art. 4

Iniziative agevolabili

Sono agevolabili le iniziative volte all'ottenimento di un brevetto nazionale, europeo, internazionale, estero relativamente a "*invenzione industriale*", "*modello di utilità*" e "*disegno o modello*".

Sono escluse dall'agevolazione iniziative relative alla registrazione dei marchi.

Art. 5

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le **spese sostenute a partire dal 1/01/2014 e relative a:**

- 1) costi amministrativi (tasse, diritti, imposte di bollo da sostenersi in relazione al deposito di domanda di brevetto di cui all'art. 6),
- 2) spese per traduzioni e consulenze prestate da consulenti in proprietà industriale solo se inerenti alle procedure di deposito di omande di brevetto di cui all'art. 6,
- 3) Costi per ricerca di anteriorità e/o novità riferite all'oggetto delle domande di brevetto e registrazione

Sono escluse le spese relative alla progettazione, sviluppo e prototipazione dell'oggetto del brevetto/modello, come pure escluse sono le spese relative al mantenimento in vita del brevetto/modello stesso.

Art. 6
Tipologia e ammontare del contributo

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda di brevetto ovvero registrazione di modelli o disegni consiste in un contributo in conto capitale, corrisposto nella misura massima del 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) per un importo massimo relativamente alle diverse tipologie come dalla tabella sottoriportata:

Tipologia	Descrizione	Contributo concedibile
A	Brevetto Deposito di domanda di brevetto nazionale all'UIBM	Importo massimo € 2.000,00
B	Brevetto 1) Estensione di una domanda di brevetto nazionale ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera del 5.10.1973 e s.i.m. o domanda di brevetto europeo; 2) Brevetti internazionali PCT presso la sede di Ginevra dell'OMPI ai sensi della convenzione di Washington del 1970 e successivo deposito della domanda di brevetto a paesi aderenti al PCT; 3) Estensione di domanda di brevetto nazionale a brevetto internazionale (PCT) e successivo deposito della domanda di brevetto a paesi aderenti al PCT; 4) Deposito brevetto estero	Importo massimo € 3.000,00
C	Modelli o disegni Deposito di domanda di registrazione in Italia	Importo massimo € 1.000,00
D	Modelli o disegni 1) Deposito di domanda di registrazione comunitaria 2) Deposito di domanda di registrazione in Paesi al di fuori della UE	Importo massimo € 2.000,00

Un'impresa può ricevere contributi –riferiti alle tipologie sopraddette- su questo bando per un massimo di 4 invenzioni diverse e purchè non siano stati oggetto di contributo o agevolazioni negli anni precedenti (non è ammessa la ripartizione delle spese su più bandi).

Nel caso di estensione di un brevetto nazionale, sono ammissibili anche i costi legati al deposito del brevetto nazionale, purchè non siano già stati oggetto di contributo e se sostenuti entro il periodo di validità del bando (il contributo finale sarà la somma del contributo per la procedura di brevetto nazionale e per quella di estensione di brevetto nazionale).

Se un'impresa ha già ricevuto un contributo per un brevetto internazionale PCT, le spese relative al deposito dello stesso brevetto nei Paesi aderenti al PCT effettuate in anni successivi non potranno essere ammesse a nuovo contributo.

Se è possibile sia il deposito del brevetto che il deposito del modello di utilità è ammissibile la copertura delle spese afferenti ad ognuna delle due attività.

Art. 7
Modalità di presentazione delle domande e termini

Le domande devono essere rigorosamente conformi alla modulistica riportata in allegato e reperibile sul sito internet www.pc.camcom.it.

Le domande sottoscritte (con firma digitale o autografa) dal legale rappresentate dell'impresa e corredate della documentazione richiesta dovranno essere inviate esclusivamente, pena inammissibilità, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it fino al 31 dicembre 2015.

Farà fede la data e l'ora di ricezione nella casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. C) del D. Lgs 65/82.

In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nell'oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura: "BANDO SOSTEGNO BREVETTI 2015"

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 47 del D.P.R. 445/2000), resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, contenente l'elenco delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti al brevetto o modello (nella descrizione del documento di spesa deve essere riportato il titolo del brevetto o modello) con allegate le fotocopie degli atti suddetti;
- 2) Nel caso di fatture non quietanzate copie dei pagamenti delle medesime effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba, assegno, bonifico, etc., nel caso di assegno copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice, nel caso di pagamento on line copia dell'estratto conto dal quale si evince l'addebito)
- 3) Copia conforme all'originale o ricevuta dell'avvenuto deposito delle domande di brevetto ovvero delle domande di registrazione dei modelli/disegni oggetto della richiesta di contributo o idonea documentazione che dimostri l'avvenuto deposito di cui all'art. 6.
- 4) Fotocopia – leggibile e ben visibile – del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Art. 8 Istruttoria

L'inizio del procedimento coincide con la data di "ricevuta di avvenuta consegna" della domanda inviata dal sistema alla PEC del mittente.

Le domande pervenute non complete della documentazione prevista o non compilate completamente con tutti i dati richiesti non saranno accolte.

L'unità organizzativa provvede a verificare la completezza ed il contenuto della domanda e si riserva la facoltà di richiedere a mezzo pec ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della stessa. La documentazione richiesta dovrà essere inviata con le modalità previste all'art. 7, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni pena la decadenza della domanda di contributo.

Terminata l'istruttoria con esito favorevole si procederà con determinazione del Segretario generale all'adozione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo e ne sarà data comunicazione all'impresa.

In fase di istruttoria sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale.

Si considera "regolare" la posizione del soggetto che:

- a) ha versato il diritto annuale di tutte le annualità entro i termini di legge;
- b) ha versato il diritto annuale oltre i termini di legge (e non è stato ancora emesso il ruolo corrispondente).

Si considera "sanabile" la posizione del soggetto che:

- a) non ha versato l'importo del diritto annuale ma non è stato ancora emesso il corrispondente ruolo;
- b) ha versato un importo inferiore al dovuto;
- c) non ha effettuato il versamento corrispondente ad una o più unità locali.

Il soggetto dovrà effettuare il versamento di quanto dovuto o dimostrare l'avvenuto versamento entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ufficio. In caso contrario la domanda di contributo decadrà.

Si considera "irregolare e insanabile" la posizione del soggetto in corrispondenza della quale è stato emesso un ruolo che risulta non pagato.

La concessione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Se i fondi non fossero sufficienti per far fronte alle domande pervenute nella stessa giornata, l'ammontare dei fondi non ancora allocati sarà suddiviso proporzionalmente tra le restanti domande.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso, fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda o le eventuali regolarizzazioni necessarie.

Il pagamento del contributo avverrà dopo aver accertato la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

Art. 9 Esclusioni

Non hanno diritto al contributo sul fondo:

- a) le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- b) le imprese inattive;
- c) le imprese che abbiano subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché i soci nelle società di persone);
- d) le imprese appartenenti a settori esclusi dai regimi de minimis o che abbiano superato la soglia prevista da tali regimi;

Rappresenta motivo di decadenza il fatto che:

1. le imprese usufruiscono per le stesse invenzioni di finanziamenti pubblici da parte di altri organismi;
2. le imprese non hanno regolarizzato il pagamento del diritto annuale.

Art.10 Controlli e revoche

La Camera di commercio di Piacenza mette in atto controlli previsti dalla Determinazione del Segretario Generale n. 235 del 29.10.2013 ed in particolare:

\$ controlli puntuali sui motivi di esclusione (dalla lettera a) alla lettera d)) previsti dal bando;

\$ controlli a campione sul punto 1) art.9 del presente bando, sulla veridicità della documentazione presentata.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 11 Note generali e informativa sulla privacy

Il responsabile del procedimento è il Segretario generale della Camera di commercio di Piacenza – Dr. Alessandro Saguatti.

L'Unità organizzativa a cui chiedere informazioni preposta all'istruttoria è: Promozione Studi Statistica, e-mail: promozione@pc.camcom.it

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

Amministrazione aperta

I dati relativi ai contributi assegnati verranno pubblicati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Codice unico di progetto (C.U.P.)

In ogni comunicazione relativa al progetto il beneficiario dovrà sempre riportare il relativo codice unico di progetto (C.U.P.) indicato nella comunicazione di ammissione.

Privacy

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza. Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito

*** Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".